



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 190 DEL 06-12-2022 DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione del "Piano Integrato di Attività e organizzazione della pubblica amministrazione" (PIAO) semplificato 2022-2024.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di dicembre alle ore 16:00, nella Sede Municipale, a seguito di regolare avviso, si è riunita in videoconferenza la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli Organi in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio n. 29 di data 28.07.2022.

Presenti i Signori:

Cereghini Michele	SINDACO	Presente
BALLARDINI ALBERT	VICESINDACO	Assente
COMINOTTI CESARE	ASSESSORE	Presente
CORRADINI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
ROSSINI LAURA	ASSESSORE	Presente
VIDI LUCA	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor/a BINELLI RAFFAELE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti alla videoconferenza, il signor Cereghini Michele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.lgs. 27.10.2009 n. 150 e della L. 06.11.2012 n. 190, il D.L. 09.06.2021 n. 80 ("Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"), convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ha previsto all'art. 6 ("Piano integrato di attività e organizzazione") che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un "Piano integrato di attività e di organizzazione", in sigla PIAO, nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma 1). Ai sensi poi dell'art. 6, comma 6, del testo normativo citato è previsto l'obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale;

Dato atto che il PIAO ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente;

Evidenziato che il PIAO è destinato a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale, quali il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale;

Constatato che il medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 sopra richiamato ha inoltre previsto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di data 09.06.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo - e previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);
- il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un "Piano tipo" quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6);

Dato atto che la prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02.12.2021 e che tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali al differimento del termine per l'adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato;

Precisato che:

- con decreto del Ministro dell'interno di data 24.12.2021, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 di data 30.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2022;
- l'art. 3 ("Proroga di termini in materia economica e finanziaria"), comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30.12.2021 n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"), come convertito dalla L. 25.02.2022 n. 15, ha prorogato al 31.05.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- con successivo decreto del Ministro dell'interno di data 31.05.2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 di data 01.06.2022, è stato disposto l'ulteriore differimento di tale termine al 30.06.2022;

Considerato che il D.L. 30.12.2021 n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi") ha poi modificato l'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, rivedendo la tempistica originariamente prevista per la procedura di adozione del PIAO;

Preso atto che l'art. 1 ("Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni"), comma 12, lettera a), del D.L. 30.12.2021 n. 228 ha disposto:

- la modifica del comma 5 dell'art. 6, prevedendo la data del 31.03.2022 quale termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale individuare ed abrogare gli adempimenti che confluiranno nel PIAO;
- la modifica del successivo comma 6 dell'art. 6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022 quale termine per l'adozione - non più da parte del Dipartimento della funzione pubblica, bensì con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - del "Piano tipo";
- l'inserimento del nuovo comma 6 bis dell'art. 6, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro la data del 30.04.2022;

Valutato che l'art. 7 ("Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza") del D.L. 30.04.2022 n. 36 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), nel modificare il comma 6 bis dell'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113 - ha stabilito che il PIAO, in sede di prima applicazione, debba essere adottato entro il termine del 30.06.2022;

Visti:

- il D.P.R. 24.06.2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- il Decreto di data 30.06.2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo;

Fatto presente che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022") ha provveduto a recepire nell'ordinamento regionale, i principi - di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese - dettati dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un'applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO;

Tenuto conto in particolare dell'art. 4 ("Piano integrato di attività e organizzazione") della L.R. 20.12.2021 n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione;

Richiamata la circolare n. 6/EL/2022 di data 05.07.2022 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali che ha precisato che, a norma dell'art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022, il termine per l'approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi rispetto a quello di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che per questi ultimi tale termine slitta al 29.12.2022, stante il

recente differimento al 31.08.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Riscontrato che la medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate;

Evidenziato che, nelle more della compiuta definizione del quadro normativo e regolatorio in materia di PIAO, come sopra dettagliato in termini cronologici, l'Amministrazione - al fine di assicurare la regolare e corretta operatività dell'ente, in particolare sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sotto il profilo finanziario/contabile, nonché sotto il profilo della individuazione degli obiettivi programmatici della performance - ha provveduto ad adottare, i relativi strumenti programmatici; nello specifico:

- con deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale di data 07.03.2022 il Documento unico di programmazione, in sigla DUP, 2022-2024;
- con deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale di data 07.03.2022 è stato adottato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- con deliberazione n. 35 della Giunta Comunale di data 14.03.2022 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in sigla PTPCT, 2022-2024;
- con deliberazione n. 32 della Giunta Comunale di data 07.03.2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

Rilevato che dall'adozione del suddetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 non sono emersi fatti corruttivi, cambiamenti organizzativi riferiti all'articolazione degli uffici, modifica di obiettivi di performance rilevanti, e quindi si ritiene di confermare il contenuto sostanziale del medesimo Piano.

Verificato che il testo del PIAO 2022-2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in conformità a quanto stabilito dal più volte richiamato art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7, è composto da tre sezioni:

1. Sezione anagrafica;
2. Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
3. Sezione Monitoraggio;

Considerato che la seconda Sezione "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" è suddivisa nelle seguenti tre sottosezioni:

- una prima sottosezione, denominata "**Valore pubblico**", per la quale si rimanda ai contenuti del Documento unico di programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale di data 07.03.2022;
- una seconda sottosezione, denominata "**Anticorruzione**", che richiama integralmente i contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, già adottato con deliberazione n. 35 della Giunta Comunale di data 14.03.2022;
- una terza e ultima sottosezione, denominata "**Performance**", che richiama i contenuti nel Piano Esecutivo Gestionale (P.E.G.), già adottato con deliberazione n. 32 della Giunta Comunale di data 07.03.2022;

Vista:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 5 di data 07.03.2022, avente per oggetto: "Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati.

- le delibere di Giunta n. 32 e n. 33 del 07.03.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 del Comune di Pinzolo e di delega delle competenze di cui al comma 2 lett. a), b) f) e g) art. 16 dello Statuto Comunale ai Funzionari individuati dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. e i.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consigliere n. 15 dd 04.05.2018;

Preso visione dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile dell'Ufficio addetto per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, in merito al contenuto del presente provvedimento ed alla sua immediata esecutività;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il “Piano integrato di attività e di organizzazione” 2022-2024, in sigla PIAO, che si allega alla presente deliberazione sub lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di nominare il Segretario Generale “referente dell’amministrazione” e autorizzarlo a caricare e pubblicare il “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO, sul portale dedicato;
3. di trasmettere il PIAO di cui al precedente punto 1 al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it> ;
4. di pubblicare il PIAO di cui al precedente punto 1 sul sito Internet istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali/Documenti di programmazione strategico gestionale
5. di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza che, ai sensi dell’art.4 c.4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art.29 dell’allegato 1 del D.Lgs.vo 02.07.2010 n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cereghini Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
BINELLI RAFFAELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.